

 MIM	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 31040 Volpago Del Montello – Via F.M. Preti, 3 ☐ 0423 620203 - E-Mail: tvic81400n@istruzione.it - Sito: www.icvolpago.edu.it Codice Fiscale e Partita Iva: 83005190265	 ECDL Test Center
--	---	--

Circ. n. vedi segn.

Al personale scolastico
 I.C. Volpago del Montello
All'Albo on line
 E p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza", ovvero dal Dirigente Scolastico.

I presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'**occasionalità**, la **saltuarietà**, la **mancaanza di conflitto di interessi anche potenziale**, la **compatibilità** dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento, con la ulteriore precisazione che **l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio** (cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1).

Inoltre sono vietati gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione.

Ai sensi dell'art. 508 del D.lgs. n. 297 del 16.4.1994, il personale docente **non può**:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Qualora un docente svolga attività incompatibili con la propria funzione, la normativa prevede sanzioni, che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Va precisato, inoltre, quanto riportato nella Nota *Miur* Prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005, che chiarisce che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali, a condizione che non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risultino, comunque, coerenti con l'insegnamento impartito.

L'autorizzazione per il **personale ATA** è condizionata alle disposizioni generali che stabiliscono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e la compatibilità dell'impegno con l'attività lavorativa di servizio.

Tutti coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati a prendere visione del D.lgs. n. 297/1994, art. 508; del D.lgs. n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D.Lgs. 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (MIM, M.E.F., e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

La domanda di autorizzazione deve essere prodotta :

- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si ribadisce che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D.lgs. n. 297/1994, art. 53 D.lgs. 165/2001, circ.

MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale scolastico è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, **con l'eccezione di:**

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti, sono vietati tutti gli incarichi che presentano un **conflitto di interesse** per la natura o l'oggetto dell'incarico o che **possono pregiudicare l'esercizio imparziale** delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il **conflitto di interesse potenziale**, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Infine, come già comunicato attraverso la ns. circ. interna trasmessa il 02/09/2025 avente ad oggetto "Incompatibilità tra insegnamento e lezioni private impartite ad alunne/i dello stesso Istituto", si ribadisce che:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di Istituto.

I dipendenti che necessitano di autorizzazione alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a farne **preventiva** richiesta, scrivendo all'attenzione della Segreteria all'indirizzo tvic81440n@istruzione.it, indicando nell'oggetto "Autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali".

RIEPILOGO

L'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dal personale che opera in regime di part-time **non superiore al 50%**;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- nuovamente qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente.

Volpago del Montello, 2 settembre 2025

Il Dirigente Scolastico

Nella Varanese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.